

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 95 DEL 26/01/2026

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO  
DI ANDREA ZANIN IN QUALITÀ DI INFERMIERE.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi  
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE  
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 140/26

*Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Sara Baldassin*

---

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con istanza pervenuta con n. 120361 di protocollo del 24 dicembre 2025, Andrea ZANIN ha chiesto la ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie;
- agli atti dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" risulta che Andrea ZANIN è stato assunto come infermiere a tempo indeterminato con decorrenza dal giorno 14 aprile 2020 e le dimissioni si sono perfezionate il giorno 9 maggio 2021;
- ai sensi delle vigenti disposizioni per l'acquisizione del personale dettate dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 65 del 27 gennaio 2025 l'Azienda dispone, tra le altre, dell'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di un infermiere acquisita con nota dell'Area sanità e sociale n. 122669 del 10 marzo 2025.

Considerato che:

- la Direzione delle professioni sanitarie ha espresso parere favorevole alla ricostituzione del rapporto di lavoro dell'interessato;
- la possibilità di ricostituzione del rapporto di lavoro è prevista dall'articolo 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 27 ottobre 2025, il quale dispone che *"il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso"*;
- sulla richiesta di ricostituzione l'Azienda si pronuncia entro sessanta giorni;
- la ricostituzione del rapporto di lavoro è in ogni caso subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel piano triennale dei fabbisogni e al mantenimento del possesso dei requisiti per l'assunzione nonché agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente;
- il dipendente è ricollocato nell'area e profilo rivestiti al momento delle dimissioni, secondo il sistema di classificazione applicato nell'azienda all'atto della ricostituzione del rapporto di lavoro; allo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale del profilo, con esclusione dei differenziali economici di professionalità, degli assegni *ad personam* e della retribuzione individuale di anzianità a suo tempo eventualmente maturati.

Dato atto che:

- la ricostituzione del rapporto di lavoro in favore dell'interessato comporta la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 39 del C.C.N.L. 2.11.2022, subordinatamente alla verifica del mantenimento da parte della stessa dell'idoneità alle specifiche mansioni e degli altri requisiti previsti per l'assunzione;
- l'articolo 25, comma 11, del C.C.N.L. 27.10.2025 dispone che sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle aziende ed enti del comparto che lo abbiano già superato (anche con riferimento al sistema di inquadramento professionale previgente);
- l'assunzione di cui trattasi è coerente agli strumenti della programmazione trimestrale dell'acquisizione del personale previsti dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 65 del 27 gennaio 2025.

Visti e richiamati:

- l'art. 39 del C.C.N.L. del comparto sanità sottoscritto il 2.11.2022 in tema di contratto individuale di lavoro;
- l'art. 25 del C.C.N.L. del comparto sanità sottoscritto il 27.10.2025 che disciplina il periodo di prova;
- l'articolo 26 del medesimo C.C.N.L. 27.10.2025 in tema di ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 65 del 27 gennaio 2025;
- il documento di proposta del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2026 – 2028, approvato dall'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto con nota prot. n. 120743 del 29 dicembre 2025.

Per quanto sopra il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone di provvedere in merito alla richiesta di ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato pervenuta da Andrea ZANIN con la nota in premessa richiamata.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

#### DELIBERA

1. di disporre, per le motivazioni indicate nelle premesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso con Andrea ZANIN, in qualità di infermiere a tempo pieno;
2. di precisare che la ricostituzione del rapporto di lavoro comporta la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 39 del C.C.N.L. 2.11.2022, con esclusione del periodo di prova ai sensi dell'articolo 25, comma 11, del C.C.N.L. 27.10.2025, subordinatamente alla verifica del mantenimento da parte dell'interessato dell'idoneità alle specifiche mansioni e degli altri requisiti previsti per l'assunzione;
3. di precisare altresì che al dipendente è attribuito il trattamento economico iniziale del profilo, con esclusione dei differenziali economici di professionalità, degli assegni ad personam e della retribuzione individuale di anzianità a suo tempo eventualmente maturati;
4. di precisare che la spesa derivante dal presente provvedimento rientra nel limite riportato nel documento di proposta del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2026 – 2028 approvato dall'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto con nota prot. n. 120743 del 29 dicembre 2025;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.